

Codice A1615A

D.D. 30 maggio 2023, n. 363

Reg. (UE) n. 1305/2013 e Reg. (UE) n. 2220/2020 - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 della Regione Piemonte. Misura M13 - operazione 13.1.1 (Indennità compensativa per gli agricoltori in attività delle zone montane). Modifica della determinazione dirigenziale 339/A1615A/2023 del 15 maggio 2023 relativa alla proroga del termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento per la campagna 2023.



ATTO DD 363/A1615A/2023

DEL 30/05/2023

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1615A - Sviluppo della montagna**

OGGETTO: Reg. (UE) n. 1305/2013 e Reg. (UE) n. 2220/2020 - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 della Regione Piemonte. Misura M13 - operazione 13.1.1 (Indennità compensativa per gli agricoltori in attività delle zone montane). Modifica della determinazione dirigenziale 339/A1615A/2023 del 15 maggio 2023 relativa alla proroga del termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento per la campagna 2023.

Visti:

il reg. (UE) n. 1303/2013 e s.m.i. recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il reg. (CE) n. 1083/2006;

il reg. (UE) n. 1305/2013 e s.m.i. sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 e s.m.i. della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 e s.m.i. recante modalità di applicazione del reg. (UE) n. 1305/2013 e in particolare l'Allegato I - Parte I, che disciplina l'articolazione del contenuto dei programmi di sviluppo rurale (PSR);

il reg. (UE) n. 1306/2013 e s.m.i. sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e s.m.i. della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e s.m.i. della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

il Regolamento delegato (UE) 4 maggio 2016, n. 2016/1393 della Commissione recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

il regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla PAC, (UE) n. 1308/2013 n. 652/2014;

il Regolamento (UE) n. 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/73 della Commissione del 26 gennaio 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/540 della Commissione del 26 marzo 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione, i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell'ambito di misure di sostegno connesse agli animali, nonché la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento;

Considerato che i regolamenti UE sopra citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR), disciplinandone altresì l'articolazione del contenuto.

Visti inoltre:

la decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 con cui la Commissione europea ha approvato il PSR 2014-2020 notificata in data 12 ottobre 2015;

la deliberazione della Giunta regionale n. 29-2396 del 9 novembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stato recepito, ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013, il testo definitivo del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte approvato dalla Commissione con la decisione sopra citata, testo riportato nell'allegato A della medesima deliberazione;

la Decisione della Commissione europea C(2021)7355 del 6 ottobre 2021, con cui sono state approvate ufficialmente le modifiche sia di tipo finanziario che di tipo testuale ed è stato altresì disposto che, a seguito dell'approvazione e recepimento di tali modifiche, il PSR vigente viene da ora in avanti indicato come "PSR 2014-2022";

la deliberazione della Giunta regionale n. 30-4264 del 3 dicembre 2021 che ha recepito le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte a seguito dell'approvazione della Commissione europea C(2021)7355 del 6 ottobre 2021;

la Decisione della Commissione europea C(2023)268 del 9 gennaio 2023, con cui sono state approvate le più recenti modifiche del PSR 2014-2022;

in particolare il Titolo III, Capo I, articolo 31 del Reg. (UE) n. 1305/2013, che prevede un'indennità a favore degli agricoltori delle zone montane;

la misura del PSR 2014-2022 della Regione Piemonte denominata M13 "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici", ed in particolare l'operazione 13.1.1 "Indennità compensativa";

la deliberazione della Giunta regionale n. 34-6672 del 27 marzo 2023 con la quale si è stabilito di demandare al Settore A1615A Sviluppo della Montagna - Direzione regionale A1600A Ambiente, Energia e Territorio, competente ai sensi della D.G.R. 10 dicembre 2021, n. 7-4281, per il procedimento "Definizione dell'ammissibilità delle domande di sostegno della Misura 13 - Operazione 13.1", l'adozione degli atti necessari per l'apertura del bando 2023 e la presentazione delle domande di sostegno;

la determinazione dirigenziale n. 251/A1615A del 4 aprile 2023 di approvazione del Bando per la campagna 2023 relativo alla misura M13 - operazione 13.1.1 (Indennità compensativa per le zone montane);

il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 9 marzo 2023, prot. 147385, recante "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale" e in particolare

l'articolo 7;

il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 30 marzo 2023, prot. 185101, recante "Disposizioni relative alle procedure di presentazione e modifica delle domande di aiuto e di pagamento degli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027 e dal FEASR 2014-2022" e in particolare l'articolo 1;

il decreto ministeriale n. 248477 del 12 maggio 2023 che, modificando l'art. 7 del sopra citato D.M. del 9 marzo 2023, proroga dei termini di presentazione delle domande di aiuto della politica agricola comune per l'anno 2023;

la determinazione dirigenziale 339/A1615A/2025 del 15 maggio 2023 di approvazione della proroga del termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno per la campagna 2023 della misura M13 - operazione 13.1.1 (Indennità compensativa per le zone montane).

Vista la Nota della Direzione dell'Organismo di Coordinamento AGEA prot. ARPEA n. 3654 del 23/05/2023, che fornisce alcuni chiarimenti in merito ai termini di presentazione delle domanda di sostegno e pagamento degli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale in richiamo all'art 2 del DM 30 marzo 2023 n. 185101 che proroga le modifiche a dette domande, di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 809/2014, entro il 31 maggio 2023 e al successivo comma 4 dell'art. 2 che prevede che nel caso di modifiche ai termini di presentazione della domanda unica o delle domande di aiuto e di pagamento degli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale, il termine di cui al comma 1 del presente articolo si intende automaticamente modificato del medesimo periodo".

Considerato che la stessa nota richiama il DM 12.05.2023 n. 248477 che proroga al 15 giugno 2023 il termine di presentazione della domanda unica e delle domande di aiuto e di pagamento degli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale e che l'art. 3, comma 3, del predetto DM stabilisce, inoltre, che le domande di modifica apportate alle domande presentate entro il 15 giugno 2023 possono essere presentate, anche in aumento, entro il 10 luglio 2023, senza che le stesse siano considerate tardive e, dunque, senza l'applicazione di riduzioni.

Alla luce di quanto sopra, la predetta nota chiarisce che il DM 12.05.2023 n. 248477 ha operato un'omogeneizzazione dei termini di presentazione sia relativi alla domanda unica che alle domande di aiuto e di pagamento degli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale, di cui all'articolo 7 del DM 9 marzo 2023, differendo al 10 luglio 2023 il termine originario del 31 maggio 2023, previsto dall'art. 2, comma 1, del DM 30 marzo 2023 n. 185101 ai fini della semplificazione e armonizzazione delle procedure di presentazione della domanda unica e delle domande a valere sullo sviluppo rurale, comprese quelle di modifica ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del DM 248477 del 12 maggio 2023.

Ritenuto di adeguarsi alle nuove scadenze e stabilito, pertanto, di modificare la citata determinazione 339/A1615A/2025 del 15 maggio 2023 per quanto riguarda i termini per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento e le scadenze successive ad esse correlate, come di seguito indicato:

- presentazione delle domande ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i: ore 23.59.59 del 15 giugno 2023 (termine invariato rispetto alla DD 339/A1615A/2025 del 15.5.2023);
- presentazione tardiva delle domande ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 640/2014 e s.m.i: ore 23.59.59 del 10 luglio 2023 (termine invariato rispetto alla DD 339/A1615A/2025 del 15.5.2023);

- presentazione delle modifiche alle domande ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i: ore 23.59.59 del 10 luglio 2023 (termine modificato rispetto alla DD 339/A1615A/2025 del 15.5.2023).

Dato atto che i termini di presentazione delle domande e/o le disposizioni contenute nella presente determinazione potranno subire modifiche a seguito dell'introduzione di specifiche interpretative da parte di AGEA Coordinamento o modifiche normative da parte degli organi competenti.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- visto il D.lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi";
- visto il D.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni della PP.AA.";
- visto l'art. 17 della L.r. 23 del 28 luglio 2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016, come modificata dalla D.G.R. n.1-3361 del 14 giugno 2021;

DETERMINA

- di modificare, alla luce dei chiarimenti forniti dalla Direzione dell'Organismo di Coordinamento AGEA con la Nota prot. ARPEA n. 3654 del 23/05/2023, i termini per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento e le scadenze successive ad esse correlate, precedentemente stabiliti dalla determinazione dirigenziale n. 339/A1615A/2025 del 15 maggio 2023, come di seguito indicato:

- presentazione delle domande ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i: ore 23.59.59 del 15 giugno 2023 (termine invariato rispetto alla DD 339/A1615A/2025 del 15.5.2023);

- presentazione tardiva delle domande ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 640/2014 e s.m.i: ore 23.59.59 del 10 luglio 2023 (termine invariato rispetto alla DD 339/A1615A/2025 del 15.5.2023);

- presentazione delle modifiche alle domande ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i: ore 23.59.59 del 10 luglio 2023 (termine modificato rispetto alla DD 339/A1615A/2025 del 15.5.2023);

- di rimandare per quanto non previsto nel presente provvedimento a quanto statuito nel DM n. 248477 del 12/05/2023;

- di dare atto che che i termini di presentazione delle domande e/o le disposizioni contenute nella presente determinazione potranno subire modifiche a seguito dell'introduzione di specifiche interpretative da parte di AGEA Coordinamento o modifiche normative da parte degli organi competenti.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

LA DIRIGENTE (A1615A - Sviluppo della montagna)
Firmato digitalmente da Chiara Maria Musolino